

AMICI DELL'HOSPICE ONLUS

STATUTO

Art. 1

(Denominazione , sede e durata)

1 - È costituita l'associazione denominata: AMICI DELL'HOSPICE ONLUS. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Il presente documento integra e sospende il precedente statuto, esclusivamente conforme al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, registrato il 25/01/2021 N. 133 - Codice Fiscale 91050680486, fino a quando non entrerà in vigore il Codice *del* terzo settore .

2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Empoli, in via Galileo Galilei, 9.

3 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art.2

(Finalità e scopi)

1 - L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

2- Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, iniziative ed attività che abbiano per oggetto le Cure Palliative rivolte a persone con malattie considerate inguaribili, in forma avanzata o, terminale e ai loro familiari, anche in collaborazione con gli enti locali, organizzazioni del privato, del privato sociale(no profit), associazioni di volontariato, parrocchie, scuole di ogni ordine e grado, comitati e con ogni altra forma di aggregazione e cittadinanza attiva e solidale.

3-L'Associazione si impegna a sostenere la struttura semiresidenziale di cure palliative (Hospice) e la Rete di cure palliative nei Comuni dell'Empolese-Valdelsa e Valdarno Inferiore.

4 - L'Associazione nel perseguire le finalità di solidarietà sociale, si impegna a sostenere l'Hospice affinché possa continuare ad operare mantenendo alta la qualità sia delle cure prestate ai pazienti, sia dell'assistenza data ai familiari; contribuendo a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati, permettendo loro di vivere dignitosamente e serenamente la loro malattia; aiutando le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari e ad elaborare il lutto.

5 - L'Associazione è apartitica e opera, nel rispetto della dignità della persona, nella ricerca della migliore qualità di vita, senza discriminazioni di età, genere, religione, nazionalità, ideologia o orientamento sessuale.

In particolare per la realizzazione delle finalità prefisse, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e attuare iniziative di assistenza alle persone malate presenti nella struttura, e di sostegno ai familiari, accompagnamento umano, psicologico e spirituale;
- b) supportare la gestione della struttura, anche attraverso azioni di raccolta fondi da destinare al mantenimento e/o miglioramento delle dotazioni della predetta struttura, alla formazione, nonché all'eventuale potenziamento, del personale operativo. Il tutto in collaborazione ed accordo con la direzione della struttura medesima;
- c) promuovere ed attuare iniziative dirette a reperire, selezionare e formare i volontari per le azioni di solidarietà di cui ai punti precedenti;
- d) favorire lo sviluppo di una rete di solidarietà e attenzione al malato e alla famiglia, cercando l'integrazione e la collaborazione con i servizi e con le altre associazioni operanti sul territorio;

- e) collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'Hospice e delle cure palliative rivolte alla comunità e al personale sanitario e assistenziale, favorendone la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- f) acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali.

Art.3
(Attività)

L'Associazione prevede:

1- lo svolgimento di attività nei seguenti settori; assistenza sociale e socio-sanitaria; l'assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a -sviluppo e sostegno alle iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte all'applicazione attenta ed efficace delle cure palliative: sollievo dal dolore e da altri sintomi, accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone inguaribili in fase avanzata e terminale;
- b -promozione e sostegno alle iniziative di aggiornamento e formazione continua nelle Cure Palliative di operatori, professionisti e volontari;
- c- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d- attivazione e/o miglioramento di servizi di Cure Palliative al domicilio, laddove se ne ravvisi la necessità, in rete con i servizi territoriali già presenti e in accordo con gli enti pubblici a questo preposti;
- e- promozione e sostegno alla ricerca scientifica nelle Cure Palliative, di carattere: medico, infermieristica, psicologico, sociale, artistico, culturale;
- f- promozione e sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla filosofia e la pratica delle Cure Palliative in ogni ambito della cura e in tutte le fasi della malattia.
- g- Promozione di servizi di assistenza psico-sociale, offerti gratuitamente anche alla comunità locale, quali ad es: gruppi e reti di auto mutuo aiuto rivolti ai care giver familiari e professionali (badanti) di persone in fase avanzata di malattia o, terminale e sostegno nel periodo di elaborazione del lutto.
- h- acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali volti al miglioramento della qualità della cura.
- i - Organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, mostre, spettacoli, proiezioni e cineforum, degustazioni, incontri stampa, convegni e quant'altro rivolti alla realizzazione degli scopi elencati nel presente Statuto.
- l – Attività anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione della cultura della filosofia delle cure palliative e per tenere informati gli associati.

2- Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3– L'Associazione promuovere rapporti di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, con enti, associazioni, fondazioni che abbiano e pratichino gli stessi valori e principi fondativi,

4- L'Associazione svolge le proprie attività su tutto il territorio dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa e Valdarno Inferiore. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà svolgere attività editoriali, sociali, formative, ricreative e culturali anche collaborando con soggetti pubblici e privati.

5 -Le attività di cui ai commi precedenti o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte dall'Associazione, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

6 - Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7- l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;

8- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto 1) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

9- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

10- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

11- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

12 -l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

13- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

14- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 4

(Membri dell'Associazione)

1- Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2 - Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3- I membri dell'associazione, di seguito chiamati soci, si suddividono in:

a) **soci fondatori**, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

I Soci Fondatori e promotori dell'associazione rappresentano un largo ventaglio delle istanze politiche, sociali e culturali della società.

b) **soci effettivi**, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **Sostenitori**, tutti coloro che ne condividono gli ideali in modo libero e volontario. Nello specifico sono considerati Sostenitori le persone fisiche, le imprese, le società, le istituzioni e gli enti pubblici o privati, che sostengono l'associazione:

- con la loro attività, competenza ed esperienza nel campo culturale, professionale e scientifico ;
- mediante contributi, elargizioni, sovvenzioni e altri apporti di qualsiasi natura, nonché attraverso la prestazione di opere e servizi.

Art. 5

(Ammissione ed esclusione dei soci)

1 – L'ammissione a socio volontario è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2 – E' prerogativa del consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, e comunque entro la prima riunione consiliare, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti; l'accoglimento si conclude con l'annotazione nel libro dei soci.

3 – in caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consigli di Direzione l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero allo scadere dei termini. Al suo ricorso si pronuncerà l'organo di garanzia, ove costituito e, in mancanza e comunque in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

4- Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

6- La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, presentato in forma scritta all'organo competente che delibera in merito;
- c) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

7- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8- Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6
(Diritti e doveri degli associati)

1- L'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati.

2- I soci hanno diritto:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le attività promosse;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
- c) discutere e approvare le relazioni consuntive e programmatiche;
- d) discutere e approvare i rendiconti,
- e) ad accedere alle cariche associative;
- f) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3 - I soci volontari hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale;
- in particolare è dovere del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché il buon nome dell'Associazione, le strutture e le attrezzature.
- versare la quota associativa decisa dagli organismi nella scadenza stabilita;
- prestare la loro opera tramite l'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- la quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7
(Organi dell'Associazione)

1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di garanzia
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il vice-presidente
- il Tesoriere.

Art. 8
(Assemblea)

1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

2 - Ogni socio volontario può partecipare all'Assemblea e ha diritto a un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

4- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante invio e-mail / lettera cartacea e ogni altra forma di comunicazione multimediale disponibile / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

5- Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

6- Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7- L'Assemblea ordinaria è indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) delibera la costituzione dell'organo di garanzia e ne elegge i componenti;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento della stessa;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) approva il bilancio di esercizio e bilancio preventivo;
- f) approva la relazione programmatica e la relazione consuntiva sulle attività dell'Associazione
- g) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- h) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati

8- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

9- Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

10- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

11- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

1- Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, ne è sua diretta emanazione e agisce, nel principio della rappresentanza e della delega, per la realizzazione degli scopi del presente statuto.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

3- Il consiglio dura in carica tre anni . I componenti sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

4 – Possono candidarsi tutti i membri dell'associazione maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa nelle due annualità precedenti e comunque in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso.

5 – I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

6- Esso è composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

7 - Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

7- In aggiunta ai membri nominati, numero massimo due membri sono scelti/individuati tra il personale sanitario dell'Hospice, essi fanno parte del Consiglio Direttivo in qualità di consulenti, non sono eletti dall'Assemblea, non hanno diritto di voto.

8- Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

9- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

10- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

11 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea ovvero di altri organi associativi, in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b) formulare i programmi di attività associativa, detta altresì programmatica, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

d) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

e) predisporre il bilancio / relazione consuntiva;

f) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

g) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

h) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

i) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

l) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

m) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno. Assume le proprie

deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

14- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a turno dai Consiglieri e sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

15- Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

16- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

17 – Non possono ricoprire cariche elettive i soci che abbiano un ruolo elettivo in amministrazioni pubbliche o ricoprano un ruolo politico nelle stesse. In caso di sopravvenienza di un incarico elettivo o di nomina il consigliere decade e deve essere sostituito.

18 – Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria, con il voto della maggioranza assoluta dei voti.

19 – Il Consiglio Direttivo può essere rimosso su proposta dell'organismo di controllo votata all'unanimità, o su proposta di almeno 1/4 degli associati. In tal caso il presidente, entro 30 giorni convoca un'assemblea ordinaria o straordinaria con la sfiducia quale punto all'ordine del giorno. In caso di inerzia e/o superati i 40 giorni dalla richiesta l'assemblea è convocata in modalità straordinaria dall'organismo di controllo.

20 – In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere invitati a partecipare al consiglio Direttivo personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell'associazione o dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Detti membri aggiuntivi possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

21 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente;
- il/la Vice-Presidente, coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la tesoriere/a, tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico;

Art. 10 (Presidente)

1 – Il/la Presidente è nominato/a dal Consiglio Direttivo;

2 - Il Presidente ha rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione – nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3 – Convoca e presiede il Consiglio.

4 - Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5 – Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca.

6- La sfiducia la Presidente può essere presentata dalla metà arrotondata per difetto dei consiglieri e votata da almeno due terzi arrotondata per eccesso. La sfiducia può altresì essere presentata da almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o da una risoluzione dell'organo di garanzia (se presente) approvata all'unanimità. La mozione di sfiducia deve essere votata da almeno la metà più uno dei presenti all'assemblea.

Art.11

(Collegio dei revisori)

1- Il collegio dei revisori è un organismo di garanzia e di controllo.

2- Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

3- Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra di loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (cause d'ineleggibilità e di decadenza).

4- Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenze dell'Associazione e moralità.

5 – Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

6- Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto previsto per legge.

7 – Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8 – I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9 – Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

10 – Fermo restando quanto sopra, nei casi previsti, l'associazione:

- può incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori iscritti nell'apposito registro;

- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.12

(Organismo di garanzia)

1- L'organismo di garanzia può essere eletto dall'assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui all'art. 9.

2- L'organismo di garanzia è composto da tre membri di specchiata moralità; i membri dell'organismo di garanzia non possono assumere alcuna altra carica elettiva all'interno dell'associazione.

3 - L'organismo di garanzia vigila la corretta osservanza dello statuto e in particolare:

- è l'organismo che dirime le controversie;

- procede in seconda istanza a giudicare i provvedimenti disciplinari verso gli associati ove questi facciano ricorso gerarchico;

propone all'assemblea la sfiducia dei singoli consiglieri e del consiglio direttivo,

- propone le modifiche statutarie e regolamenti;
 - in caso di inerzia del consiglio direttivo convoca le assemblee straordinarie.
- 4- i giudizi sono presi a maggioranza
- 5 – la proposta di sfiducia ai consiglieri e al consiglio direttivo sono presi all'unanimità
- 6- avverso i giudizi dell'organo di garanzia si può ricorrere all'organo supremo:l'assemblea dei soci.

Art.13
(Gratuità delle cariche associative)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art.14
(Patrimonio e Risorse economiche)

- 1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote dei soci e contributi dei simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di enti, organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo e/o a causa pervenga all'Associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art.16
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro associati, tenuta a carico del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art.17
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato nell'ambito dei malati terminali o delle cure palliative, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18
(Norme finali)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 19
(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Empoli, 24 Febbraio 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Statuto e Atto Associazione Registrato c/o Ufficio Agenzia Entrate il 19/3/2021 n.3000378

Iscritto nell'anagrafe Unica delle Onlus: **AGE.AGEDRTOS.REGISTRO UFFICIALE.0021221.02-04-2021-U**